



# CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 20 DEL 31-01-2023

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ONORARIO AVV. S. BENACCHIO DI PADOVA PER ADEGUAMENTO NUOVE TARIFFE FORENSI, EX D.M. N° 174 DEL 09.10.2022, ART. 7, RICORSO PRESSO CORTE DI CASSAZIONE (RG 11529/2020) CAUSA ENTE V/ SIG. G.A. (OBBLIGATO SIG:RA B.S.).**

L'anno 2023 addì 31 (Trentuno) del mese di Gennaio, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti

All'appello nominale risultano:

Componente	Presenti	Assente	Giustificato (S) Ingiustificato (N)
MINESSO MICHELE	X		
BATTISTI FRANCESCO	X		
BORTOLOTTO ALBERTO	X		
GIACONI DOMENICO	X		
LOVATO RITA	X		

Con l'intervento ed opera del Segretario Roccon dr. Daniele, viene constatato che, a sensi dello Statuto il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.

Il Presidente Sig. MINESSO MICHELE apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Segretario-Direttore dell'Ente aveva, come periodicamente accade, rappresentato ai componenti il C.d.A. la situazione delle entrate a mezzo di pagamento delle rette di degenza dell'Ente, allo scopo di tenere monitorata costantemente la situazione degli adempimenti posti a carico dei sigg. Ospiti e dei loro eventuali obbligati, onde assicurare il buono e regolare andamento dell'Istituzione, anche dal punto di vista amministrativo-contabile;

ATTESO che in questa rappresentazione emergeva che – dal mese di marzo 2013- una sig.ra ospite, Sig.ra **S. B.**, e due suoi obbligati (sottoscrittori del contratto di accoglienza in struttura), Sig. A. A. di (*omissis*) e Sig. A. G. di (*omissis*) risultavano inadempienti nel pagamento delle rette di degenza e, nonostante più solleciti telefonici di richiesta di adempimento, non si sono avuti riscontri positivi, anzi un obbligato in particolare – Sig. A. A. – con propria nota del 15.04.2013, ns. prot. n° 852 del 19.04.2013 informava la Direzione della Struttura e, contestualmente, il Comune di Codevigo (PD) – dove la nominata Ospite risiedeva prima del ricovero in Struttura – l'Azienda U.I.s.s. n° 16 di Padova e il Comune di Pontelongo – sul cui territorio insiste l'Istituzione - che, in costanza di ricovero, *“nessuno mi dava comunicazione alcuna circa il fatto che le spese di ricovero dovessero o potessero essere addebitate al Servizio Sanitario ed anzi, mi veniva fatto sottoscrivere apposito documento con il quale mi impegnavo ad onorare la retta di ricovero, retta peraltro sempre regolarmente onorata sino al mese di febbraio 2013. Recentemente, tuttavia, ho appreso da molteplici interventi della Suprema Corte di Cassazione che, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, ha affermato che nel caso in cui oltre alla prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale (ex pluribus Cass. Sez. Un., 27 gennaio 1993, n° 1003; Cass. Civ. 22 marzo 2012, n° 4558)”* ;

VISTA la comunicazione di riscontro ns. prot. n° 982 del 13.05.2013, con la quale la Direzione dell'Ente, dopo aver chiarito di non ritenere applicabile al caso di specie la sopra citata sentenza, richiedeva l'adempimento di pagamento delle rette di degenza non versate, precisando che, in caso contrario, l'Ente avrebbe adito alle vie legali per ottenere l'adempimento forzoso;

VISTA, ancora, la ns. successiva comunicazione ns. prot. n° 1265 del 03.07.2013, con la quale si conteggiavano gli insoluti relativi all'anno 2012 (€ 1.254,78) – contrariamente a quanto asserito precedentemente (“retta sempre onorata fino al mese di febbraio 2013”) – e fino al 31.05.2013 (per un importo di € 3.531,69=) per un totale pari ad € 4.786,47= e si diffidavano i soggetti obbligati a voler adempiere entro il termine di gg. 15 dal ricevimento della nota medesima;

PRECISATO che, successivamente, pervenivano – per conoscenza – le sotto evidenziate comunicazioni:

- prot. n° 290949 dell'08.07.2013, ns.prot. n° 1296 del 09.07.2013, con la quale la Regione del Veneto – Direzione Regionale Servizi Sociali, Dott. M. Modolo, – comunicava che “data la delicatezza dell'argomento, ha provveduto ad interrogare i propri esperti legali sulla questione e si attende il riscontro” ;
- prot. n° 50363 del 09.07.2013, ns.prot. n° 1321 del 12.07.2013, con la quale la Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dell'Azienda U.I.s.s. n° 16 di Padova – Dott.A. Pigatto – comunicava ai Sigg. A. e G. A. che “non è possibile assumere a carico dei fondi sanitari di questa azienda l'intera retta di accoglienza”;
- prot. n° 6249 del 12.07.2013, ns.prot.n° 1396 del 23.07.2013, con la quale il Comune di (*omissis*) dichiarava che la competenza per la materia in oggetto (come peraltro dichiarata dal mittente, Sig. A. A., *ndr.*) risultava di esclusiva competenza delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;

PRECISATO che in data 10 luglio 2013, il Direttore dell'Ente veniva convocato dal Difensore Civico Regionale per discutere del caso e quest'ultimo – riconoscendo la correttezza delle posizioni avanzate dai Sigg. A. e G. A. - informava il Direttore medesimo di aver consigliato agli stessi di versare la pensione di accompagnamento e di non versare la pensione sociale dell'ospite Sig.ra S. B., ma di non adempiere a quanto richiesto dalla Struttura;

CHIARITO che il Direttore rigettava la posizione assunta dal Difensore Civico, ribadendo sia la pretesa di adempimento, sia precisando che non gli era dato di comprendere la ratio di non versare all'Ente anche la pensione sociale percepita dalla Sig.ra S. B. ed incamerata dai familiari obbligati verso l'Ente, ritenendo che:

- questa dovesse essere utilizzata esclusivamente per i bisogni (assistenziali) dell'ospite e non fosse in disponibilità di terzi;
- un conto fosse la discussione in merito agli obblighi di “integrazione” della retta di degenza non coperti dalle pensioni della sig.ra Ospite, un altro di discutere di una parte consistente dell'adempimento, il cui importo veniva così ad aggravarsi ancor maggiormente dal fatto che la pensione veniva incamerata dai familiari e non destinata alle esigenze dell'ospite medesima;

SPECIFICATO che il Difensore Civico non riconosceva legittimità alle obiezioni del Direttore, ritenendo che – per giurisprudenza consolidata – la pensione “sociale” fosse diversa, ontologicamente da quella “di accompagnamento” e che, pertanto, solo quest'ultima fosse da versare alla struttura e, a quel punto, il Direttore – analogamente - manteneva la propria posizione;

CHIARITO che nel mese di settembre 2013, il Direttore dell'Ente, anche a seguito della corrispondenza di cui al precedente capoverso, ricevuta per conoscenza, chiedeva un aggiornamento agli obbligati circa la loro volontà/possibilità di adempiere alle loro obbligazioni e il Sig. G. A. ribadiva la propria linea di non accogliere la richiesta di adempimento inoltratagli;

DATO ATTO che il Direttore informava di tutta la questione i componenti il C. di A., chiedendo a questi (nella seduta di C. di A. del 30.09.2013), di potersi rivolgere al legale di fiducia dell'Ente, Avv. S. Benacchio di Padova, al fine di illustrare la complessa situazione venutasi a creare e ipotizzare il conferimento di un incarico legale – da realizzare nel C. di A. di ottobre 2013 – per tutelare gli interessi dell'Ente e chiarire al più presto le competenze e i doveri di adempimento da parte dei soggetti in gioco;

ATTESO che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il C.d.A. invitava, anticipatamente alla seduta presente, la Direzione della Casa di Riposo di contattare il legale di fiducia dell'Ente, Avv. Silvia Benacchio di Padova di Padova, allo scopo di rappresentare le necessità dell'Ente ed individuare un percorso che potesse, in caso di persistenza nell'inadempimento, portare al recupero coattivo del credito così maturato;

DATO ATTO che la Direzione dell'Ente, in data 04.10.2013, si recava presso lo Studio Legale Avv. S. Benacchio di Padova, allo scopo di illustrare la situazione qui esposta al legale di fiducia dell'Ente e definire, così, delle possibili strategie di risoluzione;

RILEVATO che alla data del 30.09.2013, l'ammontare complessivo del debito maturato veniva aggiornato in € **8.275,65=**;

SPECIFICATO che mentre per il recupero dei crediti maturati si era convenuto di dare avvio alle procedure di richiesta di adempimento, compresa la possibilità di provvedere al recupero con le procedure coattive (decreto ingiuntivo, eventuale pignoramento beni ecc.), e, in una fase successiva, di

adire ad altro procedimento allo scopo di individuare eventuali altri soggetti obbligati agli adempimenti *de quibus* qualora avessero applicazione i principi sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sopra richiamata;

VISTA la successiva nota del 14.10.2013, ns. prot. n° 2163 del 15.10.2013, con la quale il Legale individuato, presentava all'Ente il proprio onorario (provvisorio e "di avvio" delle procedure, in quanto, al momento, non è dato sapere quale sia l'importo di spesa effettivo per l'attività di consulenza e assistenza in parola, in quanto dipende molto dalle procedure che si renderanno necessarie per l'effettivo recupero dei crediti, che, se giungessero sino a pronuncia giudiziale, comporterebbero degli onorari maggiori rispetto ad un'ipotesi di pagamento consensuale), il quale risulta così articolato:

- pratica recupero crediti Sig. ra S. B./Obbligati Sigg. A. e G. A.;
- per un importo totale, per tutti i casi per cui si è richiesta l'assistenza del Legale di fiducia, pari a complessivi € **3.151,20= (oneri fiscali, previdenziali e assistenziali inclusi)** a cui devono aggiungersi, prudenzialmente ulteriori € **300,00=** per spese "vive" (bolli, mercedi varie, ecc.) per un totale di € **3.451,00=;**
- qualora, invece, non fosse sufficiente questo "primo livello", la spesa potrebbe ammontare ad un importo massimo di € **6.302,40= (oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali inclusi)** a cui devono aggiungersi ulteriori € **600,00=** per spese "vive" (bolli, mercedi varie, ecc.) per un totale di € **6.902,40=;**

PRECISATO che l'importo (di onorario) sopra evidenziato per l'attività di recupero dei crediti maturati dall'Istituzione, causa mancato versamento delle rette di degenza (per un importo oramai definito – al momento- pari ad € 8.275,65= , costituivano importo di "avvio" e, pertanto, qualora si fosse dovuto avviare un procedimento giudiziale, l'impegno di spesa come calcolato, avrebbe dovuto essere integrato con successivo atto deliberativo nella misura di cui al precedente capoverso;

RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 106 del 25.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il C. di A. dell'Ente provvedeva a conferire allo Studio Legale Avv. Silvia Benacchio di Padova, l'incarico di provvedere al recupero dei crediti maturati nei confronti dei sigg. S. B./A. e G. A.;

DATO ATTO che dopo un invito ad adempiere del legale sopra individuato ed incaricato, e al conseguente inadempimento degli invitati, il legale provvedeva a presentare istanza presso il Giudice del Tribunale di Padova per il recupero coattivo dei crediti esatti dall'Ente;

ATTESO che l'interpellato Giudice emetteva il Decreto Ingiuntivo n° 5979 emesso in data 27.12.2013 e notificato alla controparte in data 09.01.2014;

SPECIFICATO che gli individuati obbligati si rivolgevano a loro volta al Tribunale di Padova, assistiti da un loro legale di fiducia (Avv. D. Baldi di Padova), presentando un Atto in Opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui al precedente capoverso, chiedendo la revoca del Decreto Ingiuntivo precedentemente emesso;

DATO ATTO che nell'atto in opposizione *de quo*, i Sigg. A. A. e G. A. citavano in giudizio la Casa di Riposo a comparire dinanzi al Tribunale di Padova all'udienza del 29.05.2014;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 16 del 03.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto della intervenuta Citazione in Opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 5979 del 27.12.2013, inoltrata dal legale dei Sigg. A. e G. A., familiari dell'Ospite Sig.ra S. B.;

SPECIFICATO che con l'atto deliberativo sopra richiamato, contestualmente, si provvedeva anche a delegare a comparire in nome e per conto dell'Istituzione davanti al Tribunale di Padova all'udienza stabilita per il giorno 29.05.2014, il Direttore dell'Ente, Dott. D. Roccon;

RILEVATO che il Giudice competente rinviava la prima udienza al giorno 03 giugno 2014, in luogo del giorno precedentemente definito (29 maggio 2014);

DATO ATTO che nel giorno convenuto, il Giudice trattava la prima parte del processo civile *de quo*;

VISTO il Verbale di Causa nel processo civile di primo grado del 03.06.2014, debitamente trasmesso dal legale di fiducia dell'Ente (Avv. S. Benacchio di Padova) e repertoriato al ns.prot. al n° 1170 del 18.06.2014, da cui si evinceva che , in seguito all'insistenza della richiesta del soggetto convenuto (Casa di Riposo, *ndr.*) della "provvisoria esecutività" del Decreto Ingiuntivo (n° 5979/2013), non ritenendo fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il Giudice "***accoglie l'istanza di parte convenuta/opposta e per l'effetto dichiara provvisoriamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo opposto***" e rinviava la causa in argomento all'udienza del 03.03.2015;

RILEVATO, pertanto, che le motivazioni della Casa di Riposo, seppur provvisoriamente, erano state accolte e che, pertanto, i soggetti obbligati sopra individuati avrebbero dovuto, seppur in attesa di definizione della causa, adempiere alle loro obbligazioni, nei confronti dell'Ente creditore;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 48 del 25.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo di Direzione Politica dell'Ente provvedeva a recepire i contenuti della prima udienza (verbale di causa) in merito alla citazione in giudizio della Casa di Riposo da parte dei Sigg. A. e G. A. (avverso il Decreto Ingiuntivo n° 5979/2013), provvisoriamente favorevole all'Ente convenuto, come sopra riportato;

CHIARITO che nella sopra richiamata Deliberazione n° 106 del 25.10.2013, contestualmente al conferimento dell'incarico all'Avv. S. Benacchio di Padova per il recupero dei crediti inizialmente maturati dall'Ente e si provvedeva ad imputare la somma, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali nella misura di € 3.451,00= a corrispettivo dell'assistenza legale (iniziale, appunto, perché poi l'impugnazione del Decreto Ingiuntivo da parte degli obbligati ha complicato tutto il procedimento);

DATO ATTO che nella medesima Deliberazione n° 106 del 25.10.2013, sopra richiamata, era stato però previsto che, qualora la procedura di recupero non si fosse limitata alla preliminare fase monitoria (leggasi, Decreto Ingiuntivo) si sarebbe dovuto preventivare un ulteriore corrispettivo quantificato dal sopra nominato legale in un importo massimo di € 6.902,40=, comprensivi degli oneri di legge, così riservandosi una eventuale integrazione dell'impegno di spesa originariamente definito;

CONSIDERATO che l'Avv. S. Benacchio di Padova, per la prima fase di recupero richiedeva (ed otteneva, giusto nostro Decreto Dirigenziale n° 413 del 16.12.2013) l'importo complessivo di € 2.462,36, come da fattura n° 49/2013;

ATTESO che, come sopra detto, a seguito di ricorso monitorio veniva ottenuto il Decreto Ingiuntivo n° 5979/2013, nei confronti degli obbligati della Sig.ra B.S., Sigg. A.A. e G., per un importo (di rette di degenza non corrisposte) pari ad € 9.424,54, oltre agli interessi di mora decorrenti dalla domanda al saldo e delle spese legali di € 911,00, oltre agli accessori di legge, che veniva pur tuttavia da questi ultimi obbligati opposto dinanzi al Tribunale di Padova;

PRESO ATTO che veniva così a radicarsi avanti al Giudice Civile questa "seconda fase" del procedimento, di cui alla causa civile R.G. n° 1927/2014 del Tribunale di Padova, Giudice G. Bertola, che giustificava un'estensione dell'attività defensionale da parte del legale sopra incaricato (Avv. S. Benacchio di Padova) a favore della Casa di Riposo resistente, con conseguente aggravio dei costi legali siccome preventivati nella più volte richiamata Deliberazione n° 106 del 25.10.2013;

DATO ATTO che il Giudice a cui i ricorrenti si rivolgevano provvedeva, con incarico del 25.08.2015, a nominare un perito di CTU (Dott. A. Raimondo di Padova) allo scopo di sottoporre a visita medica per l'accertamento medico-legale la sopra indicata Ospite;

VISTA la nota del 15.12.2015, ns. prot. n° 221 del 15.12.2015, con la quale il nominato perito di CTU trasmetteva al legale di fiducia dell'Ente, Avv. S. Benacchio di Padova, il quale poi provvedeva a darne trasmissione all'Istituzione "A. Galvan" di Pontelongo (PD), la bozza di perizia CTU relativa al caso in parola;

VISTA la relazione ns. prot. n° 003 del 04.01.2016, con la quale il Direttore dell'Ente provvedeva a trasmettere al perito della CTU allo scopo nominato dal Tribunale di Padova (Dott. A. Raimondo) alcune osservazioni in merito alla perizia dallo stesso perito redatta, dove si contestavano alcune attestazioni, in quanto, a parere del Direttore, non rispondevano alla realtà (tra tutte l'impossibilità di definire con certezza assoluta che la Sig. ra Ospite, al momento dell'entrata in struttura, fosse affetta esclusivamente dal morbo di Alzheimer - elemento questo assunto a "requisito" per il riconoscimento dell'obbligazione sul pagamento delle spese di natura esclusivamente o prevalentemente sanitarie da porre a carico del Servizio Sanitario, dalla Suprema Corte di Cassazione, presa a spunto per non corrispondere più il pagamento delle rette di degenza da parte dei soggetti obbligati – e, oltre a ciò, la sussistenza, documentata, di altri bisogni derivanti dalla generale condizione di persona "non autosufficiente" che avevano portato al ricovero della Sig. ra Ospite medesima);

DATO ATTO che, successivamente, con nota del 19.07.2016, (non protocollata in quanto sorta di "pro-memoria" veicolata con posta elettronica) il Direttore ricostruiva per il legale dell'Ente, tutta la legislazione in materia intervenuta (soprattutto regionale, che dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla Legge n° 3/2001, assumeva autonomia legislativa "primaria" e non più concorrente sia in materia di Assistenza Sociale che Sanitaria), allo scopo di evidenziare come la legislazione regionale del Veneto prevedesse il pagamento della retta di degenza da parte dei soggetti obbligati, posto che il Servizio Sanitario Regionale, provvede al riconoscimento dell'impegnativa di residenzialità a ristoro di tutti "i costi sanitari e di rilievo sanitario" per le persone non autosufficienti (comprese quelle affette da morbo di Alzheimer, se assistite da Strutture Residenziali per Non Autosufficienti);

PRECISATO che non si era provveduto a stanziarsi alcun importo di spesa per l'ulteriore attività giudiziale, in quanto il legale non aveva, a sua volta, provveduto a definire con puntualità le competenze professionali da erogare, in quanto, prima della conclusione della controversia sorta, non era dato conoscere dettagliatamente tutte le articolazioni del procedimento ancora da espletare (numero udienze, integrazioni di memorie presentate su richiesta del giudice, ecc.) e che il nominato legale dell'Ente provvedeva a richiedere, con giusta nota del 13.09.2016, ns. prot. n° 1874 del 28.09.2016, a saldo delle competenze l'importo (ulteriore, rispetto alle prime fasi di cui alla sopra richiamata Deliberazione n° 106 del 25.10.2013) di € **5.800,00=**, già comprensivo di spese generali (definite nella misura del 15% delle competenze), a cui dovevasi aggiungere il CPA, nella misura del 4% e l' IVA del 22%, oltre alla R.A. del 20%, implicando per l'Ente una spesa totale (a saldo) per le competenze professionali *de quibus* quantificate in complessivi € **6.885,33=** ;

RICHIAMATO il giusto Decreto Dirigenziale n° 226 del 29.09.2016, con il quale, come sopra specificato, per far fronte alla spesa suindicata, si provvedeva all'integrazione della spesa *de qua*, imputando la medesima sul conto "Spese Legali e Notarili" del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2016, ove era stata prevista idonea disponibilità;

VISTA, pertanto, la Sentenza n° 2552/2016 del 19.09.2016, pubblicata in data 20.09.2016, RG n° 1927/2014, Repertorio n° 5354/2016 del 20.09.2016, la quale, recependo i contenuti della legislazione Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

regionale del Veneto (diversamente da quanto fatto in precedenza dalla Corte di Cassazione):

- *rigettava l'opposizione dei ricorrenti Sigg. A e G. A. perché infondata;*
- *poneva in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice;*
- *compensava tra le parti le spese legali, sussistendone gravi ed eccezionali ragioni;*
- *disponeva che, in caso di diffusione della sentenza de qua in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica (...), sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;*

PRECISATO che la Sentenza n° 2552/2016, di cui al precedente capoverso, riconosceva le pretese sempre ribadite dalla Direzione dell'Ente (evidenziando anche la non correttezza delle indicazioni impartite dal Difensore Civico Regionale, sempre rigettate dal Segretario-Direttore dell'Istituzione, come sopra riportato) e che i ricorrenti per cui il Giudice aveva sentenziato il rigetto dell'opposizione alle giuste pretese di adempimento sempre avanzate dall'Istituzione, determinava il fatto che gli obbligati della Sig.ra B.S. dovessero provvedere al versamento delle rette di degenza non corrisposte per un importo definito nella misura di complessivi € **37.454,01=** (a cui il legale doveva applicare gli interessi di mora, con le modalità definite dalla Legge);

VISTA, ancora, la successiva nota del 06.10.2016, ns. prot. n° 1982 dell'11.10.2016, con la quale il legale dell'Ente sopra nominato provvedeva ad informare che il legale della parte soccombente (Avv. Baldi), comunicava che, entro il 20 ottobre 2016, la stessa parte avrebbe provveduto a formulare una proposta di pagamento delle obbligazioni come al precedente capoverso quantificate, prospettando, al contempo, una possibile impugnazione della sentenza in oggetto indicata presso la Corte d'Appello (di Venezia);

RICHIAMATA la Deliberazione n° 61 del 19.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo di Direzione Politica dell'Ente provvedeva a recepire (prendere atto dei contenuti) la Sentenza n° 2552/2016 del 19.09.2016, pubblicata in data 20.09.2016, RG n° 1927/2014, Repertorio n° 5354/2016 del 20.09.2016, con la quale, il Giudice del Tribunale di Padova, Dott. G. Bertola:

- *rigettava l'opposizione dei ricorrenti Sigg. A e G. A. perché infondata;*
- *poneva in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice;*
- *compensava tra le parti le spese legali, sussistendone gravi ed eccezionali ragioni;*
- *disponeva che, in caso di diffusione della sentenza de qua in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica (...) sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;*

la quale, depositata in atti dell'Istituzione, ne costituiva parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il debitore provvedeva a pagare una prima tranches del debito maturato, nella misura di € 12.549, 91=, lasciando un debito residuo pari ad ulteriori € **24.904,10=** a cui dovevano essere aggiunti i relativi interessi legali (da calcolarsi alla scadenza di saldo) e le altre eventuali spese legali postulate da possibili inadempimenti, ritardi di adempimento a seguiti di solleciti;

VISTA la successiva nota del 22.03.2017, trasmessa alla Direzione dell'Ente in data 28.03.2017, ns. prot. n° 480 del 28.03.2017, con la quale l'Avv. S. Benacchio di Padova trasmetteva formalmente all'Ente copia dell'atto di citazione in appello, avanti la Corte di Appello di Venezia, avverso la sentenza n° 2552/2016, di cui sopra, debitamente notificata presso lo Studio Legale stesso;

SPECIFICATO che l'udienza veniva stabilita per il giorno 17 luglio 2017;

DATO ATTO che l'impugnazione in appello della sopra individuata sentenza di I grado, postulava la necessità di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso *de quo* e, per questo il Presidente

dell'Istituzione si rivolgeva allo Studio Legale Avv. S. Benacchio di Padova, che aveva assistito l'Istituzione sin dall'origine del procedimento per il recupero dei crediti discendente dal mancato pagamento di parte delle rette di degenza, al fine di chiedere di assistere l'Ente nel ricorso in appello presentato dal Sig. G.A. e, contestualmente, di predisporre un preventivo dei costi postulati dalla nuova causa;

VISTA la nota del 28.03.2017, ns. prot. n° 479 del 28.03.2017, con la quale l'Avv. S. Benacchio di Padova, debitamente provvedeva a trasmettere:

- il preventivo dei costi di causa;
- il preavviso di notula dell'acconto che si richiede inizialmente, al momento dell'affidamento dell'incarico di assistenza legale e di difesa in giudizio;
- mandato con procura da sottoscrivere dal Presidente, Legale Rappresentante pro tempore dell'Istituzione resistente;

RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 23 del 04.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo di Direzione Politica dell'Ente provvedeva a prendere atto dell'avvenuto ricorso presso la Corte d'Appello di Venezia, contro la Sentenza del Tribunale di Padova, Sez. II, del 20.09.2016, n° 2552, promosso dal Sig. G.A., e, contestualmente, a conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), allo Studio Legale, Avv. S. Benacchio di Padova, già difensore dell'Istituzione dall'origine della causa in oggetto, come sopra riassunto, l'incarico per l'assistenza legale e la difesa nel giudizio *de quo*; provvedendo anche alla relativa imputazione della relativa spesa, con la precisazione che sarebbe stato corrisposto, al momento del conferimento dell'incarico allo Studio Legale allo scopo individuato, il richiesto acconto;

PRECISATO che, nel tentativo di recuperare il credito dell'Istituzione, il Legale dell'Ente comunicava al Legale della controparte (obbligata ad adempiere in virtù della Sentenza di primo grado) la necessità di provvedere all'adempimento del debito residuo maturato, nonostante il deposito in appello del ricorso avverso la Sentenza n° 2552/2016 sopra rappresentata (e il Legale dell'Ente trasmetteva allo stesso la nota dell'11.04.2017, con la quale veniva richiesto l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Sentenza *de qua*);

DATO ATTO che perdurando l'inadempimento da parte del soggetto obbligato, si rende necessario procedere con il recupero coattivo dello stesso, adendo alla sede giudiziale competente e per questo il Presidente dell'Istituzione si rivolgeva al sopra nominato legale, recentemente incaricato per la difesa in giudizio presso la Corte d'Appello competente, allo scopo di richiedere un preventivo a corrispettivo del procedimento monitorio per il recupero del debito residuo, oltre agli interessi di mora nel frattempo maturati;

VISTA la nota del 03.05.2017, ns. prot. n° 712 del 05.05.2017, con la quale l'interpellato Avv. S. Benacchio di Padova provvedeva a trasmettere la propria proposta di corrispettivo professionale per l'attività di recupero crediti in parola (**€ 1.194,70= I.V.A. ed oneri inclusi, oltre C.U. esente pari a € 118,50.=**) e, successivamente, con giusta nota del 28.03.2017 (probabilmente si riscontra un errore di datazione da parte del Legale), ns. prot. n° 713 del 03.05.2017, in cui si rappresentava la quantificazione dell'acconto per la difesa giudiziale dell'Ente nel giudizio monitorio avanti il Tribunale di Padova (**€ 847,56= I.V.A. ed oneri inclusi**);

RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 33 del 10.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo di Direzione Politica dell'Ente provvedeva a conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), allo Studio Legale, Avv. S. Benacchio di Padova, già difensore dell'Istituzione dall'origine della causa in oggetto, come sopra riassunto, l'incarico per l'assistenza legale e la difesa nel giudizio *de quo*; al fine di provvedere al **recupero dei crediti residui maturati**, come sopra quantificati, a seguito della Sentenza n° 2552/2016, nei confronti del Sig. G. A.;

VISTA la successiva nota del 26.10.2017, trasmessa alla Direzione dell'Ente in data 26.10.2017, ns. prot. n° 1628 del 26.10.2017, con la quale l'Avv. S. Benacchio di Padova trasmetteva formalmente all'Ente copia del D.I. n° 3467/2017 concesso dal Giudice dr.ssa Rubbis con il quale il Tribunale di Padova con il quale ingiungeva al Sig. G.A. di pagare, entro il termine di quaranta giorni, la Casa di Riposo le rette maturate e non saldate con gli interessi di legge oltre le spese e competenze del presente procedimento;

VISTA la successiva nota del 19.12.2017, trasmessa alla Direzione dell'Ente in data 19.01.2018, ns. prot. n° 128 del 19.01.2018, con la quale l'Avv. S. Benacchio di Padova comunicava la pervenuta notifica dell'atto di **citazione in opposizione** al D.I. n° 3467/17 del Tribunale di Padova da parte del Sig. G.A. citando in giudizio la Casa di Riposo di Pontelongo (PD);

CONSIDERATO che la citazione in opposizione di cui al precedente capoverso, fa discendere la necessità, per l'Ente, di **difendersi nel giudizio di opposizione**;

VISTA la nota del 04.01.2018, ns. prot. n° 26 del 04.01.2018, con la quale l'interpellato Avv. S. Benacchio di Padova provvedeva a trasmettere la propria proposta di corrispettivo professionale per la difesa *de qua* per un importo pari ad € **9.109,29= I.V.A. ed oneri inclusi**) e, successivamente, con giusta nota del 04.01.2018, ns. prot. n° 26, in cui si rappresentava la quantificazione dell'acconto per la difesa giudiziale dell'Ente nell'opposizione avanti il Tribunale di Padova (€ **3.220,28= I.V.A. ed oneri inclusi**);

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 02 del 29.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo di Direzione Politica dell'Ente provvedeva a conferire allo Studio Legale Avv. Silvia Benacchio di Padova, l'incarico **di richiedere la provvisoria esecuzione del D.I. n° 3467/2017** opposto nei confronti del Sig. G. A., e procedere celermente ad esecuzione nei confronti del debitore;

ATTESO che, contestualmente, con l'atto deliberativo di cui al precedente capoverso si provvedeva anche ad imputare la relativa spesa di € **8.309,27= (I.V.A. ed oneri inclusi)** utilizzando il conto Patrimoniale "Altri fondi per rischi ed oneri" e per € **800,02.= (I.V.A. ed oneri inclusi)** al conto "Spese legali e notarili" del Bilancio Economico di Previsione anno 2018, con la precisazione che lo stesso sarebbe stato corrisposto, al momento del conferimento dell'incarico allo Studio Legale allo scopo individuato, il richiesto acconto, pari ad € **3.220,28=, I.V.A. ed oneri di legge inclusi** al quale sarà applicata la ritenuta d'acconto pari al 20%;

VISTA la nota del 26.04.2018, ns. prot. n° 674 del 30.04.2018, con la quale il sopra nominato Legale dell'Ente, Avv. S. Benacchio di Padova trasmetteva all'Ente copia dell'Ordinanza del Giudice Ordinario del Tribunale di Padova, Dott. Bonazza, identificata nel procedimento R.G. n° 9981/17 del 23.04.2018, dalla quale si evinceva che il nominato Giudice **“dispone la sospensione della causa in attesa dell'esito della causa d'appello (...)”**;

PRECISATO, pertanto, che l'Ente si vedeva soccombente nelle sue pretese di adempimento, prima della pronuncia della Corte d'Appello competente per territorio (di Venezia, *ndr.*), da parte dell'obbligato Sig. G.A.;

SPECIFICATO che il Legale dell'Istituzione sopra nominato, contestava radicalmente la pronuncia giudiziale *de qua*, ritenendola *“priva di motivazione sulla pregiudizialità e in errata applicazione dell'art. 295 cpc”*, e prospettava per questo la possibilità di inoltro del reclamo al Collegio (composto da tre Giudici) avverso detta pronuncia, chiedendo alla Direzione dell'Ente una conferma all'adesione di inoltro del suddetto richiamo;

VISTA la nota del 30.04.2018, ns. prot. n° 693 del 03.05.2018, con la quale il Segretario-Direttore dell'Ente, come già anticipato per vie brevi, confermava il proprio accordo di adesione al reclamo contro l'Ordinanza sopra identificata, autorizzando così il nominato Legale dell'Istituzione ad agire nell'interesse della medesima;

VISTA, a tale proposito, la nota del 03.05.2018, ns. prot. n° 694 del 03.05.2018, con la quale, dopo il consenso all'inoltro del reclamo di cui ai precedenti capoversi dinanzi al Collegio, l'Avv. S. Benacchio di Padova, inoltrava all'Ente copia del reclamo avverso l'ordinanza di sospensione 19-23.04.2018 del Giudice del Tribunale di Padova, emessa nel procedimento R.G. 9981/17, la quale copia, risulta depositata in atti dell'Istituzione;

CONSTATATO che non essendo, a quel tempo, pervenuta alcuna notizia relativa alla fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al nominato Collegio (composto da tre giudici), per cui si stava attendendo la pronuncia in parola;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 37 del 26.06.2018, esecutiva ai sensi di legge. Con la quale si dava recepimento all'Ordinanza del Giudice Ordinario del Tribunale di Padova, Dott. Bonazza, identificata nel procedimento R.G. n° 9981/17 del 23.04.2018, dalla quale si vinceva che il nominato Giudice **“*dispone la sospensione della causa in attesa dell'esito della causa d'appello (...)*”**;

ATTESO che si rimaneva in attesa degli esiti del ricorso presentato dinanzi al Collegio dal Legale dell'Ente, come sopra rappresentato, non condividendo la pronuncia del Giudice, ritenuta *priva di motivazione e erronea dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 295 del codice di procedura civile*, nonché ravvisando un pregiudizio per le richieste della Casa di Riposo ricorrente, che, in virtù di quanto disposto dal Giudice, non avrebbe potuto richiedere l'adempimento delle obbligazioni discendenti dal Decreto Ingiuntivo (D.I. n° 3467/17);

VISTA la successiva nota del 25.09.2019, ns. prot. n° 1485 del 25.09.2019, con la quale la più volte sopra nominata Legale dell'Ente, trasmetteva copia della Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n° 3793/2019, R. G. 1052/2017, del 25.09.2019, sul ricorso presentato dal ricorrente, Sig. G. A. (obbligato dell'Ospite, Sig.ra S.B.);

SPECIFICATO che anche questa ulteriore pronuncia giurisprudenziale è stata favorevole all'Ente, in quanto la Corte d'Appello di Venezia ha stabilito pronunciandosi *contraris rejectis*, di:

- ***rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata*** (Sentenza n° 2552/2016 del 19.09.2016, pubblicata in data 20.09.2016, RG n° 1927/2014, Repertorio n° 5354/2016 del 20.09.2016, la quale, recependo i contenuti della legislazione regionale del Veneto - diversamente da quanto fatto in precedenza dalla Corte di Cassazione -:
- *rigettava l'opposizione dei ricorrenti Sigg. A e G. A. perché infondata;*
- *poneva in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice;*
- *compensava tra le parti le spese legali, sussistendone gravi ed eccezionali ragioni;*
- *disponeva che, in caso di diffusione della sentenza de qua in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica (...), sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati; ndr.);*
- ***compensare interamente le spese del presente grado di giudizio;***
- ***dare atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per applicazione dell'art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n° 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia);***

DATO ATTO che questa ulteriore pronuncia giurisdizionale, oltre a confermare la legittimità delle pretese di adempimento dell'Ente nei confronti del debitore per la materia appellata, consentiva anche di superare la sospensione delle procedure di recupero del credito maturato, di cui all'Ordinanza del Giudice Ordinario del Tribunale di Padova, Dott.sa M.F. Bonazza, identificata nel procedimento R.G. Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

n° 9981/17 del 23.04.2018, dalla quale si evinceva che il nominato Giudice “*dispone(va) la sospensione della causa in attesa dell’esito della causa d’appello (...)*”;

RICHIAMATA, inoltre, la giusta Deliberazione n° 86 del 07.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si recepiva la Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 3793/2019, R. G. 1052/2017, del 25.09.2019, sul ricorso presentato dal ricorrente, Sig. G. A. (obbligato dell’Ospite, Sig.ra S.B.);

DATO ATTO, inoltre, che nel frattempo, e precisamente in data 21.02.2020 si era tenuta l’udienza, a seguito dell’istanza prodotta dal sopra nominato legale dell’Ente, rivolta alla revoca - correzione dell’ordinanza di cui sopra con la quale il Giudice Bonazza, identificata nel procedimento R.G. n° 9981/17 del 23.04.2018, dalla quale si evinceva che il nominato Giudice “*dispone(va) la sospensione della causa in attesa dell’esito della causa d’appello (...)*” e che il giudice M.F. Bonazza, dopo aver assunto in precedenza una riserva sulla ordinata sospensione (ordinanza del 19.04.2018, sopra menzionata), rilevava di aver commesso un errore materiale, indicando l’art. 295 c.p.c. in luogo del corretto art. 296 c.p.c.;

VISTA, infatti, la nota del 24.03.2020, ns. prot. n° 521 del 24.03.2020, con la quale il Legale dell’Ente, Avv. S. Benacchio di Padova, provvedeva a trasmettere all’Ente la nuova ordinanza del Tribunale Ordinario di Padova – Seconda Sezione Civile – del 04.03.2020, con la quale il Giudice, Dott.ssa M. F. Bonazza, ha disposto che “*laddove è indicato art. 295 c.p.c. è da intendersi art. 296 c.p.c.*” (per errore materiale);

SPECIFICATO che il Legale dell’Ente nella nota di trasmissione della nuova ordinanza richiamata al precedente capoverso precisava che “*a norma dell’art. 296 c.p.c. la sospensione del processo è facoltativa e il processo non può sospendersi per più di tre mesi, entro i quali le parti debbono chiedere fissarsi un’udienza di prosecuzione (art. 297 c.p.c.)*”, affermando che, tenuto anche conto dell’attuale situazione emergenziale per l’epidemia nota come “Covid -19”, fino al 15 aprile 2020 l’attività giudiziaria è sospesa e che, non appena possibile (riapertura di detta attività) la stessa legale si impegnava a contattare il Giudice per valutare le possibilità di far divenire esecutivo il Decreto Ingiuntivo che non ha potuto produrre i suoi effetti giuridici;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 24, adottata nella presente seduta dell’organo di Direzione Politica dell’Ente (20.04.2020), con la quale si dava recepimento alla nuova ordinanza del Tribunale Ordinario di Padova – Seconda Sezione Civile – del 04.03.2020, concernente il recupero crediti avviato nei confronti del Sig. A.G., obbligato Sig.ra B.S.), REG 9981/17 (in seguito a procedimento contro opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 346/17 per recupero debito residuo), con la quale il Giudice, Dott.ssa M. F. Bonazza, aveva disposto che “*laddove è indicato art. 295 c.p.c. è da intendersi art. 296 c.p.c.*” (per errore materiale);

VISTA la successiva nota del 30.03.2020, ns. prot. n° 547 del 30.03.2020, con la quale il medesimo Legale dell’Ente (Avv. S. Benacchio di Padova) trasmetteva all’Ente copia del **ricorso per Cassazione** presentato dal ricorrente, Sig. G. A. (obbligato dell’Ospite, Sig.ra S.B.), avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 3793/2019, R. G. 1052/2017, del 25.09.2019, recepita con la sopra richiamata Deliberazione n° 86 del 07.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, la quale riconosceva la posizione assunta dalla Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD);

SPECIFICATO che il sopra nominato legale dell’Ente, unitamente alla copia del ricorso di cui al precedente capoverso, trasmetteva all’Ente anche copia del mandato conferito dall’agente, Sig. A. G. al proprio legale in Roma, Avv. G. Corbyons e la *relata* di notifica, notificata al legale dell’Ente con PEC del 23.03.2020;

RILEVATO che l'Avv. Benacchio di Padova, nella sua nota di trasmissione del ricorso *de quo* del 30.03.2020, ns. prot. n° 547 del 30.03.2020, precisava inoltre che: “ ancorché i termini processuali siano sospesi sino al 15 aprile 2020, pur tuttavia i termini per la costituzione sono molto brevi (20 gg. dal deposito del ricorso e se accompagnato da ricorso incidentale sono 40 gg. dalla notificazione del ricorso principale, avvenuta il 23.03.2020, ma si deve partire dal 15.04.2020 per via della sospensione “coronavirus”) e quindi entro i primi giorni di aprile si dovrà procedere a formalizzare sia la delibera di incarico che il mandato, che invierò in bozza. Nel frattempo provvederò ma contattare l'Avv. Carmine Cosentino, mio domiciliatario romano, per avvertirlo della notifica e per il da farsi. Nei prossimi giorni, dunque, invierò a questa C. di R. il mandato da far sottoscrivere al Presidente del C. di A. e il preventivo di spesa dell'Avv. C. Cosentino e mio”;

VISTA la successiva nota del 17.04.2020, ns. prot. n° 677 del 17.04.2020, con la quale l'Avv. S. Benacchio di Padova, inviava all'Ente quanto anticipato con la nota del precedente capoverso ed in particolare:

- preventivo di spesa (onorario) Avv. S. Benacchio (per una spesa pari ad € **5.708,12.=**):
- preventivo di spesa (onorario) Avv. C. Cosentino (domiciliatario in Roma, così come richiesto per i procedimenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione) (per una spesa pari ad € **2.918,24.=**);
- Spese Generali € **793,34.=**;
- copia del mandato da sottoscrivere da parte del Legale Rappresentante dell'Ente;

RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 22 del 20.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto dell'avvenuta notifica, di cui alla comunicazione del 30.03.2020, ns. prot. n° 547 del 30.03.2020, del **ricorso per Cassazione** presentato dal ricorrente, Sig. G. A. (obbligato dell'Ospite, Sig.ra S.B.), avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n° 3793/2019, R. G. 1052/2017, del 25.09.2019, recepita con la sopra richiamata Deliberazione n° 86 del 07.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, la quale riconosceva la posizione assunta dalla Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) nella controversia sorta tra le per il pagamento delle spese di assistenza; e con la quale, contestualmente, si conferiva all'Avv. S. Benacchio di Padova e all'Avv. C. Cosentino di Roma l'incarico di assistere legalmente e di difendere l'Istituzione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione presentato dal ricorrente, Sig. G. A. (obbligato dell'Ospite, Sig.ra S.B.), avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n° 3793/2019, R. G. 1052/2017, del 25.09.2019, recepita con la sopra richiamata Deliberazione n° 86 del 07.10.2019, esecutiva ai sensi di legge;

SPECIFICATO che, sempre con la sopra richiamata Deliberazione n° 25 del 20.04.2020, esecutiva, si provvedeva ad imputare la relativa spesa complessiva (per le attività dei due legali sopra incaricati) di € **9.600,00.= (oneri di legge inclusi)**, articolata come dettagliato di seguito: per € **5.594,78.=** sul conto “Spese Legali” del Bilancio Economico di Previsione anno 2020 e per € **4.005,22.=** al conto Patrimoniale “Altri fondi per rischi ed oneri” anno 2020;

ATTESO che nel Bilancio Economico di Previsione anno 2020 al conto “Spese legali” era stato previsto un importo di € 5.000,00.=, non capiente per le spese da sostenere;

ATTESO, allora, che sempre con la già richiamata Deliberazione n° 25 del 20.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, si disponeva di aumentare il conto sopra citato per € 1.000,00.= portandolo a totali € 6.000,00.= e di conseguenza diminuire il conto “Consulenze tecniche” di € 1.000,00.= portandolo ed effettivo importo di € 14.176,00.=;

VISTA la comunicazione del 09.01.2023, ns. prot. n° 87 dell'11.01.2023, con la quale l'Avv. S. Benacchio di Padova, informava l'Ente che l'udienza dinanzi alla Corte di Cassazione per il ricorso *de quo* veniva fissata per il giorno 10 marzo 2023;

VISTA la successiva nota del 26.01.2023, ns. prot. n° 195 del 27.01.2023, con la quale il Legale incaricato dall'Ente (Avv. S. Benacchio di Padova) comunicava all'Ente che *“Il nuovo D.M. 147/2022, del 09.10.2022, all'art. 7, prevede che tutti i giudizi pendenti siano assoggettati alle nuove tariffe forensi ivi previste. Conseguentemente, il giudizio in oggetto (leggasi, giudizio presso la Corte Suprema di Cassazione per il ricorso contro l'Ente presentato dal Sig. A.G. – obbligato della Sig.ra B.S., ndr.), è stato interessato da un nuovo preventivo che allego in copia e che rispetto al precedente, prevede un aumento di stanziamento di € 904,20= fra imponibile e oneri accessori”*;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere con il presente atto deliberativo **all'integrazione dell'originario onorario richiesto dalla nominata legale**, come sopra definito, per adeguamento alle nuove tariffe forensi di cui al D.M. 09.10.2022, n° 174, art. 7, imputando la maggiorazione di **€ 904,20= (imposte e oneri accessori inclusi)** a carico del conto “Spese Legali” del Bilancio di Previsione Anno 2023, ove è stata prevista apposita disponibilità;

SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell'Istituzione,

VISTE le disposizioni di legge in materia;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge

### **D E L I B E R A**

- 1) DI INTEGRARE, per le motivazioni in preambolo esposte, **l'originario onorario richiesto dalla nominata legale**, come in premessa definito (in **€ 9.600,00.= - oneri di legge inclusi-** , articolata come dettagliato di seguito:
  - per **€ 5.594,78.=** sul conto “Spese Legali” del Bilancio Economico di Previsione anno 2020,
  - per **€ 4.005,22.=** al conto Patrimoniale “Altri fondi per rischi ed oneri” anno 2020), per adeguamento alle nuove tariffe forensi di cui al D.M. 09.10.2022, n° 174, art. 7, con la **maggiorazione di € 904,20 - imposte e oneri accessori inclusi -**);
- 2) DI IMPUTARE, conseguentemente, la relativa spesa complessiva (per la riconosciuta integrazione) di **€ 904,20= (imposte e oneri di legge inclusi)**, sul conto “Spese Legali” del Bilancio Economico di Previsione anno 2023, ove è stata prevista apposita disponibilità ;
- 3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all'Albo Elettronico nel sito Istituzionale dell'Ente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

I componenti:

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io Sottoscritto che la presente deliberazione verrà affissa all'albo elettronico nel sito Istituzionale dell'Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009. Trascorsi i 15 giorni, la presente diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 6 Regolamento dell'Ente per la disciplina dell'informazione).

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**